



**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO - onlus
(A.S.B.U.C. - FRAZIONALE) DI**

ANDONNO *(Ë N D O N N)*

IN COMUNE DI VALDIERI
PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO - REGOLAMENTO

ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 1766 del 16 Giugno 1927 e
della Legge n° 278 del 17 Aprile 1957

(proposto dal C O M I T A T O

e deliberato dai frazionisti nella seduta del 08/10/2004)

Modificato dal Comitato in data 22/01/2007 su richiesta della Regione Piemonte

– Ufficio Usi Civici – prot. 1392/10.7 del 17/01/2007

**APPROVATO dalla Regione Piemonte con Determinazione
Dirigenziale Patrimonio e Tecnico n. 246 del 28/02/2007.**

TESTO MODIFICATO (solo nella Parte seconda) per assumere ai fini fiscali, e per scelta, la qualifica di ONLUS, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale, nello svolgimento di attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, adeguando lo statuto nella forma di scrittura privata autenticata o registrata:

con il carattere **grassetto** le parti integrate;
con il carattere ~~barato~~ le parti eliminate.

INDICE

Parte prima

COMUNITA' DI ANDONNO

<i>A - La comunità e il suo territorio</i>	I
<i>B - Cenni storici</i>	II
<i>C - La storia moderna</i>	V
<i>D - Il Comitato per l'ASBUC-Frazionale</i>	V

Parte seconda

STATUTO - REGOLAMENTO

I della materia

<i>Art. 1</i>	1
---------------	---

II dell'utenza

<i>Art. 2</i>	1
---------------	---

III dell'uso dei beni

<i>Art. 3</i>	1
<i>Art. 4</i>	2
<i>Art. 5</i>	2

IV delle responsabilità e sanzioni

<i>Art. 6</i>	2
---------------	---

V dei proventi

<i>Art. 7</i>	2
<i>Art. 8</i>	3
<i>Art. 8 bis</i>	3
<i>Art. 9</i>	3

VI degli usi civici e aree protette

<i>Art. 10</i>	4
----------------	---

VII del sistema elettorale e degli organi

<i>Art. 11</i>	4
<i>Art. 12</i>	4
<i>Art. 13</i>	4
<i>Art. 14</i>	5

VIII competenze del Presidente

<i>Art. 15</i>	5
----------------	---

IX del Segretario

<i>Art. 16</i>	6
----------------	---

X norme finali e di attuazione

<i>Art. 17</i>	6
----------------	---

Allegato

Elenco particellare dei beni di uso civico	7
--	---

Parte prima

COMUNITA' DI ANDONNO¹

A - LA COMUNITA' E IL SUO TERRITORIO

Andonno sorge lungo il versante sud-ovest della Valle Gesso, sulla sinistra idrografica del torrente omonimo, in una conca naturale circondata da boschi lussureggianti di castagni e latifoglie, attorniata dalle cime scoscese del Monte Cros, del Colle delle Piastre, del Monte Saben, ai confini del Parco Naturale delle Alpi Marittime.

L'abitato di Andonno si trova a 733 m s.l.m. e oggi conta circa 350 abitanti; disposto a ferro di cavallo lungo il pendio della montagna, è dominato dai ruderi di una torre difensiva risalente all' XI-XII secolo, denominata "Lu Castlàs".

Per la sua esposizione a mezzogiorno, Andonno da sempre è definito dai valligiani come il paese "di sèt sulèi e n'èschjardà" (ovvero, traducendo letteralmente dal dialetto locale, "dei sette soli più ancora un raggio"), in quanto, grazie proprio alla sua favorevolissima collocazione, risulta ottimamente soleggiato durante tutto il corso dell'anno, e, anche in caso di forti temporali, appare subito rischiarato dai primi raggi di sole.

Nel territorio di Andonno è individuato un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), denominato "Monte Cros - Grotte del Bandito", per le significative presenze faunistiche e vegetazionali endemiche, legate alla particolare situazione climatica. Nel 1976, con il ritrovamento di una breccia ossifera sul Monte Cros, i cui studi hanno accertato l'eccezionalità della testimonianza scientifica in Piemonte,² attribuita al Pleistocene medio-superiore, tale area è tutelata per la possibilità di ulteriori rinvenimenti paleontologici.

La bellezza intatta del centro abitato e la ricchezza del patrimonio storico – artistico hanno fatto sì che Andonno fosse anche conosciuto come il paese del Presepe Vivente e delle Rappresentazioni sugli antichi mestieri tradizionali, tra le più importanti manifestazioni annuali.

La tradizione dialettale locale è espressione viva della minoranza linguistica storica occitana, tutelata e valorizzata con la Legge n. 482 del 1999, che accomuna ancora oggi oltre 120 comuni piemontesi, la parte centro-meridionale della Francia e la Val d'Aran in Spagna.

¹ Ancora oggi Andonno porta nella sua antica denominazione Andonum, composta dal prefisso An con il concetto "di sopra, in alto" e dalla voce latina donum "dono", il diritto medioevale dell'utilizzo dei terreni e dei boschi comuni con l'obbligo di miglorie al territorio.

² G. Giacobini, R. Malaroda, A. Biancotti, M. Jeannet, D. Arobba, *La breccia ossifera del Monte dei Cros*, [1976].

Andonno dista da Cuneo circa 15 Km, e si può raggiungere facilmente seguendo le indicazioni per Borgo San Dalmazzo e, da qui, imboccando la strada Provinciale della Valle Gesso, che dev'essere percorsa per 7 Km, verso Valdieri.



Veduta di Andonno (oggi)

B - CENNI STORICI³

La storia di questo paese è sicuramente antica e strettamente legata agli avvenimenti che hanno contribuito alla nascita ed allo sviluppo degli altri centri sorti in valle Gesso.

In principio era un piccolo villaggio, forse di origine celto-ligure; non conosciamo però né l'epoca esatta della sua fondazione, né abbiamo documenti anteriori all'anno Mille che ne riportino il nome.

E' certo che, fondata l'abbazia di Pedona sulla tomba di San Dalmazzo, tutta la valle Gesso passò tra i possedimenti dell'abbazia stessa; quando poi quest'ultima, il 18 giugno 901, fu data in feudo ad Eilulfo, vescovo di Asti, la valle Gesso divenne dominio temporale del vescovo astigiano, cui fu confermata a diverse riprese durante tutto il corso del X secolo.

Più tardi la valle Gesso con Borgo S. Dalmazzo venne infeudata al Marchese di Saluzzo. Il dominio marchionale, però, non durò a lungo e con la discesa in Piemonte

³ La presente ricostruzione storica, redatta da Livio Destefanis di Andonno, riassume brevemente quelli che ne sono stati gli avvenimenti principali, ed è tratta da diverse fonti documentarie rinvenute in loco, in particolare presso l'Archivio della Parrocchia di Sant'Eusebio in Andonno, e dalla lettura degli "Appunti per la stesura di un Libro su Andonno", scritti dallo Storico Don Maurizio Ristorto.

degli Angioini, verso la metà del XIII secolo, tutto il territorio cuneese fece parte della Contea fondata dai venuti d'oltralpe, che aveva per capitale Cuneo.

Nonostante la presenza della casata provenzale, l'abate di Borgo S. Dalmazzo continuò a rivendicare i suoi diritti sulla valle Gesso, diritti che, d'altra parte, gli riconoscevano i valligiani stessi: "... il 6 agosto 1262 quei di Entracque, il 10 agosto quei di Valdieri, il 13 agosto quei di Roaschia e di Andonno"; come riporta un atto che è tra i primissimi documenti in cui compare il nome di Andonno.

Molto probabilmente in tale data, o poco dopo, il paese si erige in Comune autonomo.

Alcuni anni più tardi Andonno con tutta la valle Gesso sarà pacifico possesso di Amedeo VI di Savoia, dal quale, il 10 gennaio 1373, sarà infeudato a Carlo dei marchesi di Ceva, dietro il versamento di 1500 fiorini.

Negli anni 1423-25 scoppiò la guerra tra Oddone, marchese di Ceva e signore di Borgo e delle valli Gesso e Vermenagna, e Amedeo VIII di Savoia. Dopo una strenua ed ostinata resistenza, il marchese dovette cedere davanti allo strapotere del Duca.

Tutte le Comunità riottose, tra cui primeggiava Borgo S. Dalmazzo, passarono così sotto il diretto dominio dei Savoia e furono restituite al distretto di Cuneo.

Nella seconda metà del secolo, esse a più riprese tentarono di riacquistare la perduta libertà; Cuneo allora inviò contro i ribelli un esercito di 800 uomini che espugnò Borgo S. Dalmazzo. In valle Gesso, i primi a comprendere che ormai era inutile opporre resistenza furono i comuni di Andonno e di Roaschia, i cui rappresentanti il 5 settembre 1470 vennero ricevuti nella giurisdizione della città di Cuneo.

Il Quattrocento è anche l'epoca delle pestilenze che, a ondate successive, fecero strage della popolazione. Forse proprio al sorgere improvviso e terribile della peste in quei tempi è dovuta ad Andonno la costruzione della Cappella di S. Sebastiano, invocato allora come patrono degli appestati.

Dal foglietto annesso ai conti del 15 giugno 1561, ove sono annotate le persone che pagano il sale, si ricava che all'epoca Andonno aveva 339 abitanti, cui vanno aggiunti i lattanti, i soldati e, in generale, tutti quelli che non erano tenuti alla levata del sale.

Con atto del 6 giugno 1620 del Duca Carlo Emanuele I di Savoia, il paese di Andonno venne segregato dal mandamento di Cuneo e dato in feudo a Sebastiano Valfredo che assunse il titolo di Conte di Vaudier e Signore di Andonno, dietro il pagamento di duemila ducatonì di 13 fiorini caduno; l'investitura ebbe luogo il 14 agosto seguente.

Seguono anni di profonda miseria, sia pubblica che privata, che costringeranno il Comune a cedere numerosi diritti su proprietà e a chiedere prestiti agli altri comuni ed alle parrocchie vicine, come il censo contratto il 14 febbraio 1628 con Don Vincenzo Lovera, Parroco di Valdieri, ottenendo in prestito 400 scudi.

A peggiorare la situazione, nel 1630, scoppiò nuovamente la peste che fece parecchie vittime anche in Andonno, ove, per ottenere la grazia della liberazione dal terribile flagello, si fece "ristorare" l'antica Cappella di S. Rocco; i lavori si conclusero nel 1634, come ricordava l'iscrizione sul frontone. Il 20 marzo 1660 l'erede Conte Federico Antonio Valfredo vendette il feudo di Andonno al marchese Francesco Casati, feudatario della città di Piacenza, il quale però, per essere pervenuto alla dignità di Arciduca di Trebisonda, rinunciò alle sue ragioni a favore del predetto Conte Valfredo, il quale con atto 6 ottobre 1675 ne fece retrovendita al Conte Ricci Alessandro cittadino di Cuneo per £. 14.000, che ne prese personalmente possesso lo stesso giorno.

A quell'epoca il Comune di Andonno comprendeva anche la frazione di Madonna Bruna che nel 1670 ottenne la facoltà di erigersi in Comune autonomo: siccome però non se ne valse nel termine stabilito di 10 anni, decadde dal suo diritto e, pertanto, seguirà a dipendere da Andonno fino al 1838, anno in cui sarà aggregata al Comune di Borgo San Dalmazzo.

Negli anni 1745-47, il Comune di Andonno più volte ricorse dal Re, onde ottenere la bonifica sulle contribuzioni da pagare, per i danni subiti nel 1744 durante l'assedio di Cuneo da parte dei Gallo-ispani. La situazione economica e sociale, già precaria, fu ulteriormente aggravata dal fatto che da Borgo S. Dalmazzo le truppe nemiche, a più riprese, portarono gli animali a foraggiare nel territorio di Andonno, arrecando ai particolari più di £. 500 di danno; altra volta invece salirono in valle Gesso 5000 uomini saccheggiando e depredando le povere abitazioni, e gli abitanti, per avere salva la vita, dovettero fuggire.

Nell'800 il paese beneficiò di una ripresa delle attività artigianali e commerciali con un conseguente incremento demografico della popolazione, che arrivò a contare circa 1300 anime nel 1888.

Fino alla seconda guerra mondiale, le principali fonti di sostentamento delle famiglie andonnesi derivavano dalle comuni pratiche agro-silvo-pastorali (con una superficie di pascolo stimata in oltre 200 ettari).

Con lo sviluppo e la diffusione dei grandi telai "a mano", le donne andonnesi si dedicarono, nelle proprie case, alla caratteristica filatura della canapa, mentre gli uomini erano gli addetti alla tessitura vera e propria delle pezze di tela grezza, raggiungendo in poco tempo significativi livelli di qualità e di produzione.

Assai praticata in Andonno era inoltre la raccolta della lavanda, che veniva poi distillata nei laboratori artigiani di Valdieri e Demonte, rinomata per la qualità della sua essenza odorosa.

Nelle cronache storico-geografiche del secondo decennio del Novecento, Andonno aveva un territorio complessivo di 565 ettari di cui 527 censiti e la metà di questi a pascolo; il censimento del 1921 registrava 577 abitanti.⁴



Veduta di Andonno (anno 1920)

⁴ Per i dati economici di inizio '900: *La Provincia di Cuneo*, a cura del Rotary Club di Cuneo, 1926, vol. III, pp. 360-362.

C - LA STORIA MODERNA

In base al R.D.L. n° 383 del 17 marzo 1927 che stabiliva l'aggregazione dei Comuni poco popolosi ai vicini più importanti per numero di abitanti, l'antico Comune di Andonno, con R.D. 13 novembre 1928, venne soppresso ed aggregato al Comune di Valdieri, del quale oggi è la Frazione più importante.

L'organismo di gestione deputato al governo dei beni appartenenti alla collettività andonnese da tempo immemorabile è il *Comitato per l'Amministrazione Separata di Beni di Uso Civico Frazionale* (detta brevemente "ASBUC-Frazionale").

Detto Comitato viene eletto con le norme della Legge n° 278 del 17 aprile 1957; è regolato dalla citata legge fondamentale n° 1766/1927 e dal suo Regolamento d'attuazione n° 332 del 26 febbraio 1928; amministra i propri beni separatamente dal Comune di Valdieri, cui è aggregato per la gestione dei servizi pubblici generali.

Per il trasferimento di tutte le proprie funzioni amministrative, anche quelle dei propri organi periferici, dallo Stato con i DD. PP. RR. n° 11/72 e n° 616/77 (e successive leggi integrative), sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative riguardanti gli Usi Civici e, in particolare, la tutela del patrimonio e dei diritti delle popolazioni residenti in particolari ambiti territoriali, con la vigilanza su di questi. Ai Comuni viene assegnata la *vigilanza* sull'amministrazione dei beni civici (art. 78, DPR n° 616/77) e, nella persona del Sindaco, la *sorveglianza*, con il potere di *esaminarne l'andamento e rivederne i conti*.

D - II COMITATO PER L'ASBUC-FRAZIONALE

La storia del Comitato per l'ASBUC Frazionale ha inizio in ritardo rispetto all'obbligo dettato dall'art. 26 della Legge 1766/27, il 20 ottobre 1953, quando il Prefetto di Cuneo, quale organo periferico dello Stato, nomina tre membri, cittadini di Andonno, per la costituzione del "Comitato", per definire lo scioglimento di un'antica promiscuità di diritti civici ancora esistente tra la frazione di Aradolo e il Comune di Borgo San Dalmazzo.

Negli anni '90 del Novecento tale Comitato non risultava più operante, ma con la costituzione, nel giugno 1996, del "Comitato Difesa Valle Gesso" nato per la difesa e la salvaguardia del costone Monte Cros (versante Andonno) interessato dal progetto di ampliamento della cava (agosto 1992), si prende nuovamente coscienza dell'Istituzione.

Pertanto il 18 febbraio 1997 il "Comitato Difesa Valle Gesso" chiedeva alla Regione Piemonte, ormai unica istituzione pubblica competente, di avviare la costituzione del Comitato di cui all'art. 26 della legge fondamentale, da eleggersi con le procedure della Legge n° 278/57.

Il 29 gennaio 1998 il Consiglio comunale di Valdieri deliberava di richiedere al Presidente della Giunta Regionale la convocazione dei comizi elettorali.

Viene assunto come emblema ufficiale dell'ASBUC Frazionale "Lu Castlàs", cioè il rudere dell'antica rocca di Andonno, che il Comitato ha scelto quale simbolo che meglio rappresenta la realtà antica di Andonno.

Le elezioni, tenutesi il 22 novembre 1998, videro eletti i cinque componenti il Comitato (consiglieri Girauda Paolo, Pepino Renato, Rosso Ivano, Rosso Pietro) e tra questi il Presidente, nella persona di Livio Destefanis.

L'11 maggio 2003 con il rinnovo del Comitato (consiglieri Bottero Luca, Destefanis Livio, Forneris Agostino, Girauda Paolo), viene proclamato il nuovo Presidente Daniela Risso.

*Parte seconda***STATUTO - REGOLAMENTO****CAPO I - della materia****Art. 1**

Sono soggetti al presente Statuto - Regolamento tutti i terreni del demanio civico frazionale, già appartenenti all'ex Comune di Andonno, ora Frazione del Comune di Valdieri.

Con la denominazione “*Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno*” (detta brevemente **ASBUC-Frazionale di Andonno**) ONLUS si è costituita e si identifica, ai sensi dell'art. 26 delle Legge fondamentale degli Usi Civici n. 1766/1927, l'organismo cui compete l'amministrazione separata dei suddetti beni di uso civico.

L'uso civico configura un diritto soggettivo perfetto, spettante “uti cives e uti singuli” ai componenti la popolazione utente, sui terreni del demanio civico frazionale.

L'*ASBUC-Frazionale* tutela gli interessi ed i diritti degli utenti, per il beneficio generale della collettività frazionale, attraverso la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni, anche per la sua valenza paesistico - ambientale.

I beni civici, di qualsiasi natura, sono indisponibili e sottoposti alla tutela regionale; sono inalienabili ed inusucapibili ed i diritti sugli stessi imprescrittibili.

Tutti i beni di uso civico sono soggetti al vincolo paesistico come disciplinato dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), e alle norme di salvaguardia del territorio dello Stato.

L'ASBUC-Frazionale di Andonno assume le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente dei beni di uso civico della frazione Andonno con sede nell'omonimo territorio in via Giovanni Rosso n. 2^A.

L'ASBUC-Frazionale di Andonno potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali di gestione dei beni civici, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - dell'utenza**Art. 2**

Sono utenti dei beni di cui al precedente art. 1 i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione di Andonno (vincolo d'incolato). **E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

CAPO III - dell'uso dei beni**Art. 3**

Il godimento dei beni è da considerarsi in rapporto alla superficie e alle caratteristiche fisiche dei singoli appezzamenti, cioè nei limiti delle disponibilità e delle condizioni fisiche dei terreni.

La superficie territoriale complessiva dei beni civici risulta essere di Ha 300 a 60 ca 41, come da apposito allegato. L'elenco particellare è determinato, provvisoriamente, dalla "Perizia tecnica asseverata per l'accertamento dei gravami di uso civico presenti sul territorio del Comune di Valdieri" del 30/07/2001 redatta dal Geom. Campagno Silvio di Cuneo. Il Comitato periodicamente aggiorna detto elenco.

Art. 4

Il Comitato, con l'ausilio del Corpo Forestale, individua, per le zone destinate al pascolo, il limite massimo annuale di carico di bestiame in 124 UBA (pari a 0,5 UBA/ha), garantendo agli utenti, in quanto disponibile, almeno le quantità di cui all'art. 1021 del Codice Civile.

Art. 5

E' permessa la concessione a terzi dei pascoli e delle erbe e degli altri beni a condizione che le disponibilità siano esuberanti rispetto alle necessità degli utenti. La concessione, deliberata dal Comitato, deve prevedere un tempo massimo di due annate agrarie per i beni di natura agricola, e comunque ben determinato e motivato per i beni di altra natura, di un canone proposto dal Comitato e ritenuto congruo dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'uso delle aree silvo-pastorali e dei loro prodotti da parte degli utenti è consentito per i soli bisogni di ciascuna famiglia in rapporto ai capi di bestiame posseduti e ai componenti familiari.

Tali aree, destinate al pascolo e all'abbeveraggio del bestiame, alla raccolta della legna per l'uso domestico o di personale lavoro, alla semina, sono soggette a *corrisposta* (onere della concessione ad utente) al Comitato, che ne determinerà periodicamente la relativa entità monetaria. Nell'operazione materiale del taglio, che gli utenti eseguiranno, dovranno essere osservate tutte le norme e disposizioni forestali vigenti riportate negli specifici regolamenti pubblici.

In caso di esuberanza di prodotti, è consentita al Comitato la vendita del soprassuolo boschivo nel rispetto della prescrizioni regolanti la materia in ordine alla consegna, taglio, collaudo e riconsegna del bosco. Tale vendita avverrà a licitazione privata con invito di almeno tre ditte. A parità di offerta la vendita avverrà a favore degli utenti e, se necessario, a sorteggio tra questi.

Le concessioni agli utenti sono gratuite e deliberate dal Comitato richiedendo solo la partecipazione agli oneri di gestione (art. 46 del R.D. n° 332/1928).

Le concessioni a terzi, come le allodiazioni, sono onerose e soggette al parere di congruità economica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La scelta del concessionario avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia e in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità degli atti.

CAPO IV - delle responsabilità e sanzioni

Art. 6

Dai trasgressori delle norme regolamentari sarà dovuta un'ammenda che va da € 10,32 a di € 103,29, secondo quanto stabilito dal R.D. 30.12.1923 n° 3267 (modificato dalla legge 9.10.1967 n° 950 e dalla legge 1.03.1975 n° 47), e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e rurale del Comune di Valdieri.

CAPO V - dei proventi

Art. 7

I proventi derivanti dalla gestione dei beni di uso civico si distinguono in:

- a) quelli derivanti da trasformazione in denaro dei beni di uso civico da destinare a opere di interesse generale della collettività andonnesse **per finalità sociali**, previa relativa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 1766/1927;
- b) quelli derivanti dalla gestione dei beni, da gestirsi con rendiconto economico da parte del Comitato, soggetto alla vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale di Valdieri (art. 78, D.P.R. n° 616/1977) e al controllo del Sindaco (art. 64, R.D. n° 332/1928).

Art. 8

I proventi saranno investiti in opere di interesse e **finalità di solidarietà sociale** della popolazione andonnesse, secondo le previsioni annuali allegate al rendiconto economico predisposto dal Comitato.

E' espressamente vietato ripartire tra gli utenti gli utili ricavati dalla gestione dei beni civici.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto gli stessi saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 bis

Ad esclusione dei proventi derivanti dalla gestione dei beni civici che rappresentano le entrate economiche dell'ASBUC-Frazionale, il patrimonio dell'ente è costituito da:

- **beni, immobili e mobili, che diverranno di proprietà dell'ente stesso per finalità statutarie;**
- **eventuali elargizioni da privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da contributi straordinari degli utenti finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti le previsioni ordinarie. Tali contributi straordinari non creano diritti o quote di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non sono rivalutabili ed a fondo perduto senza dar luogo a ripartizione nemmeno in caso di estinzione dell'ASBUC-Frazionale;**
- **eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, qualora accettati dal Comitato che ne delibererà l'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ASBUC-Frazionale.**

Art. 9

Il ricavato, di cui al precedente articolo 7, amministrato secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere ripartito e destinato come segue, **il tutto nel rispetto del D. Lgs. 4.12.97 nr. 460:**

- a) i proventi di cui alla lettera a) dell'art. 7, saranno investiti in Titoli di Stato o Risparmio Postale (liberi gli interessi per il Comitato) per essere impegnati, su autorizzazione regionale, per opere di generale interesse della popolazione andonnesse;
- b) i proventi di cui alla lettera b) dell'art. 7, saranno destinati prioritariamente per il miglioramento delle aree silvo-pastorali (per la sua prevalente valenza ambientale e paesaggistica) e, in generale, per la tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico, per l'esecuzione di opere a valenza pubblica del territorio di Andonno (strade, sentieri e opere a queste connesse), e per opere eventualmente segnalate dall'Amministrazione comunale, quando accolte dal Comitato, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale sul territorio comunale, anche al di fuori dell'ambito frazionale.

I proventi sono altresì utilizzati per le spese di funzionamento del Comitato necessarie per l'attività degli organi.

Ai componenti il Comitato non compete alcuna indennità se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e regolarmente documentate.

CAPO VI - degli usi civici e aree protette

Art. 10

In conformità del disposto di cui all'art. 11, comma 5, della Legge sulle aree protette n° 394/1991, gli usi civici saranno esercitati secondo le consuetudini e i regolamenti frazionali, a condizione che non compromettano la salvaguardia dell'ambiente. Tale eventuale compromissione dovrà essere dimostrata e accolta dalla Regione; in tal caso l'ente gestore dell'area protetta assicura al territorio civico ricadute di investimenti a compensazione dei diritti sospesi o ridotti.

CAPO VII - del sistema elettorale e degli organi

Art. 11

L'*ASBUC-Frazionale* è retta da una democrazia diretta, cioè con elettorato attivo e passivo, dove ogni *civis* vota e può essere votato. Le elezioni si svolgono senza *quorum* per adeguare la norma agli Statuti delle Organizzazioni che gestiscono beni di uso civico.

Vengono eletti i cinque cittadini che raccolgono il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano.

Sono organi dell'*ASBUC-Frazionale*:

- a - il Comitato;
- b – il Presidente.

Art. 12

I frazionisti si riuniscono ogni quattro anni per eleggere il Comitato, ogni qualvolta si debbano approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto-Regolamento e per comunicazioni o pareri speciali su argomenti ritenuti importanti dal Comitato.

Art. 13

Il Comitato è l'organo di governo dell'*ASBUC-Frazionale* e **non ha fini di lucro**; viene eletto ai sensi della Legge n° 278 del 17 aprile 1957 e si rinnova ogni quattro anni. E' costituito dai cinque candidati a consigliere che hanno ricevuto più voti e tra questi, davanti al Sindaco, con votazione a scrutinio segreto, viene eletto il Presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di morte, dimissioni, impossibilità di partecipazione, o di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni, il consigliere viene sostituito con il primo dei candidati non eletti. Solo in caso di dimissioni di tre consiglieri si ricorre a nuove elezioni.

Nel perseguimento esclusivo degli interessi generali della collettività ed in stretta connessione con le finalità del presente Statuto-Regolamento per la realizzazione dei propri scopi e finalità, il Comitato può avvalersi della consulenza e collaborazione di Enti e persone esperte in particolari settori, stipulando con questi accordi o convenzioni al fine di facilitare l'attività gestionale.

I componenti del Consiglio e della Giunta Comunale di Valdieri non possono far parte del Comitato.

Art. 14

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi, normalmente nella sede dell'Ente o dovunque decida il Presidente, su convocazione del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione può essere informale e la seduta valida, quando è assicurata la presenza di tutti i componenti il Comitato. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano almeno tre dei suoi componenti. Le votazioni si fanno per appello nominale e sempre a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

E' d'obbligo l'astensione dei membri del Comitato in relazione a delibere in cui siano direttamente o indirettamente interessati congiunti o affini sino al quarto grado di parentela, indipendentemente dai vantaggi o svantaggi che possano loro derivare.

Il Comitato predispose annualmente la previsione degli investimenti dei proventi e il rendiconto di gestione.

Per deliberazioni di interesse particolare il Presidente può invitare estranei alle sedute del Comitato, ovviamente senza diritto di voto, ma il loro parere deve essere riportato a verbale.

Quando viene invitato a partecipare il Sindaco del Comune, questi assume la Presidenza della riunione, pur senza diritto di voto.

Delle riunioni del Comitato verranno redatti appositi verbali, pubblicati per quindici giorni consecutivi nella bacheca dell'*ASBUC-Frazionale*. Le deliberazioni verbalizzate come urgenti vengono pubblicate per un solo giorno; copia delle stesse sarà trasmessa al Comune, per la vigilanza e il controllo di competenza. Il Comune non approva le deliberazioni del Comitato, ma può osservarle e, in caso di ritenuta illegittimità segnalata e non accolta, ne informa gli Uffici regionali.

In caso di estinzione dell'ASBUC-frazionale di Andonno per le cause e le modalità di cui all'art. 27 c.c., dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le eventuali pendenze passive, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, il patrimonio di cui all'art. 8 bis sarà devoluto ad altra ONLUS o Ente di tipo associativo con finalità analoghe o, in difetto, al Comune di Valdieri con vincolo di destinazione per analoghi fini di pubblica utilità per la frazione Andonno.

CAPO VIII - competenze del Presidente

Art. 15

Il Presidente rappresenta l'*ASBUC-Frazionale* e ne coordina l'attività.

In specie, spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Comitato e dell'Assemblea dei frazionisti;
- b) eseguire le loro deliberazioni, firmare gli atti relativi e la corrispondenza;
- c) proporre le materie da trattare nelle adunanze;
- d) partecipare a ogni incontro ritenuto utile nell'interesse generale della Frazione Andonno;
- e) provvedere, tramite la collaborazione di tutti i membri del Comitato, all'osservanza dei regolamenti da parte degli utenti e, in genere, alla sorveglianza del buon utilizzo del territorio di uso civico;
- f) richiedere pareri e consulenze di esperti;
- g) provvedere comunque nei casi urgenti, quando non possa essere utilmente convocato il Comitato, con onere di riferire nei termini più brevi e comunque entro dieci giorni al Comitato stesso: i relativi atti dovranno essere ritualmente pubblicati;
- h) provvedere a registrare l'*ASBUC-Frazionale di Andonno* presso l'*Anagrafe unica delle ONLUS*.**

CAPO IX - del Segretario**Art. 16**

Alla carica di Segretario può essere chiamata dal Comitato anche persona estranea competente alla funzione; in assenza di questo svolge la funzione gratuita di Segretario il consigliere più giovane.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze; predispone tutti gli atti conseguenti, firmandoli con il Presidente; cura la pubblicazione e la trasmissione degli atti.

CAPO X - norme finali e di attuazione**Art. 17**

Per quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento e per ogni controversia si farà riferimento alla Legge n° 1766/1927 e al suo Regolamento d'attuazione n° 332/1928 ed in quanto compatibile, alla normativa esistente e all'eventuale ricorso agli Uffici regionali.

Il presente Statuto – Regolamento, deliberato dal Comitato verrà inviato alla Regione Piemonte per la formale approvazione ai sensi del D.P.R. n° 11/1972, a seguito della quale lo stesso diverrà immediatamente esecutivo.

* * * * *

Il Presidente

Il Segretario

F.to RISSO Daniela

F.to GENNARI Pier Carlo

I Consiglieri

F.to BOTTERO Luca

F.to GIRAUDO Paolo

F.to ROSSO Eugenio

Andonno, 05/11/2010.

Allegato

ELENCO PARTICELLARE
DEI BENI DI USO CIVICO

PROVVISORIO

Aggiornamenti:

Verbale del Comitato n. 9/2009 del 03.12.2009

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Andonno,

VISTO:

IL SEGRETARIO
GENNARI Pier Carlo

COMUNE DI VALDIERI - SEZIONE DI ANDONNO

ELENCO PROPRIETA' COMUNALI GRAVATE DA USI CIVICI

FOGLIO	MAPPALE	SUP. USO CIVICO (Ha)	QUALITA' CATASTALE	CLASSE	NOTE
1	1	75 47 37	PASCOLO	3	
	2	11 49 56	PASCOLO	3	
	91	23 30 91	BOSCO CEDUO	2	
2	1	23 04 65	PASCOLO	2	
	60	01 23 84	CAST FRUTTO	3	
	61	17 19 37	PASCOLO	3	
	62	00 01 44	PASCOLO	1	
	65	00 03 04	PASCOLO	2	
	130	02 99 48	PASCOLO	3	
	131	12 22 29	PASCOLO	3	
	137	22 98 75	PASCOLO	3	
	168	00 24 92	INCOLTO PROD	U	
	169	00 54 65	CAST FRUTTO	3	
	170	09 69 06	BOSCO CEDUO	1	
	171	35 98 89	PASCOLO	2	
	194	00 06 43	PASCOLO	1	
	205	00 14 67	PASCOLO	3	
	214	01 45 76	PASCOLO	3	
	233	00 10 26	PASCOLO	3	
	239	01 75 31	BOSCO ALTO	2	
3	63	01 04 72	PASCOLO	2	
5	57	00 05 77	PASCOLO	2	
	93	00 16 40	INCOLTO PROD	U	
	95	00 15 51	PASCOLO	2	
	98	01 56 30	PASCOLO	3	
	99	00 07 17	PASCOLO	2	
	230	00 03 04	INCOLTO STER		
	141	00 08 84	PASCOLO	2	
	208	00 80 27	SEMINATIVO	5	PARTE DEI MAPPALI E' ATTUALMENTE SOGGETTA AD AUT. MUTAMENTO DEST. 30/07/93
	209	00 61 67	SEMINATIVO	5	
	210	00 69 71	SEMINATIVO	5	
	253		PASCOLO	3	
	282	55 30 36	INCOLTO STER		SCIOGLIM. PROMISCUITA' 5/11/56 SI INDICA LA SUP. ASSEGNATA AL COMUNE DI VALDIERI
	283		PASCOLO	1	

TOT. SUPERFICIE Ha 300 60 41